

MOZIONE

Verificare e modificare la base di calcolo per la ripartizione dei seggi al Consiglio nazionale fra i Cantoni

del 19 giugno 2013

Il Consiglio di Stato è incaricato di attivarsi presso le autorità federali al fine di

- verificare la correttezza dei dati statistici utilizzati per calcolare la ripartizione dei seggi al Consiglio nazionale fra i Cantoni;
- chiedere una modifica della base di calcolo. L'obiettivo è di arrivare a un sistema che tenga conto della reale situazione cui sono confrontati i Cantoni, includendo nel relativo calcolo tutte le persone di cittadinanza straniera che pagano imposte in Svizzera o per lo meno quelle che hanno una dimora dichiarata in Svizzera.

Motivazione

La legge federale sui diritti politici (art. 16) sancisce che il Consiglio federale stabilisce il numero dei seggi al Consiglio nazionale che spetta a ciascun Cantone in base alla "popolazione residente". A tal scopo "sono determinanti i dati delle rilevazioni basate sui registri effettuate nel primo anno civile successivo alle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale" (vedi art. 13, Legge sul censimento federale della popolazione).

La popolazione residente può essere di tre tipi (vedi artt. 2, lett. d-f, art. 19, Ordinanza sul censimento federale della popolazione, nonché Matteo Borioli, "Quando le statistiche si aggiornano", *Dati, statistiche e società*, maggio 2012, p. 109):

1. permanente con domicilio principale, ossia svizzeri e stranieri con permessi B, C, F (più di 12 mesi), L (più di 12 mesi) e N (più di 12 mesi), nonché diplomatici e funzionari federali;
2. non permanente con domicilio principale, ossia stranieri con permessi F, L e N (meno di 12 mesi);
3. con domicilio secondario, ossia svizzeri soggiornanti e stranieri con permessi B, C e G.

Nell'Ordinanza sui diritti politici (art. 6a) il Consiglio federale ha precisato che a far stato debba essere solo la "popolazione residente permanente con domicilio principale". Ciò include, quindi, i diplomatici e funzionari federali ma non, per esempio, i frontalieri (permesso G) che non rientrano al proprio domicilio principale all'estero ogni sera ma hanno una dimora settimanale in Svizzera.

Non si capisce, perciò, per quale motivo i frontalieri, che si recano quotidianamente in Svizzera per motivi di lavoro, non debbano essere conteggiati. Da un lato, essi sono soggetti fiscali in Svizzera perché pagano le imposte alla fonte. Dall'altro, essi usufruiscono dei servizi e delle infrastrutture dei Cantoni (ospedali, strade, trasporti pubblici, ecc.). Inoltre, è bene sottolineare che per i frontalieri non sussiste più l'obbligo di rientro serale al proprio domicilio. Tenendo conto del fatto che il personale diplomatico - spesso esente da tasse e che risiede in Svizzera solo per qualche anno - è oggi incluso nella base di calcolo perché rientra nella categoria "popolazione residente permanente", non si capisce perché gli stranieri che pagano le imposte in Svizzera, o per lo meno quelli con dimora secondaria in Svizzera, non debbano entrare nel sistema di ripartizione dei seggi al Consiglio nazionale.

In queste settimane l'Ufficio federale di statistica (UFS) sta terminando la verifica dei dati statistici dei singoli Cantoni. Per la ripartizione dei seggi al Consiglio nazionale nelle elezioni del 2015 farà stato la situazione nel 2012. Sulla base dei dati forniti dall'UFS il Consiglio federale prenderà una decisione sulla ripartizione dei seggi al Consiglio nazionale verosimilmente nella seconda metà dell'agosto 2013. Il Consiglio di Stato, se condivide la proposta contenuta in questa mozione, dovrebbe quindi attivarsi tempestivamente.

Si sottolinea, infine, che tramite lo strumento dell'ordinanza il Consiglio federale dispone di un margine di manovra assai ampio per definire i concetti di "popolazione residente", permanente o non, con domicilio principale o secondario.

Nenad Stojanovic

Beretta-Piccoli F. - Canevascini - Corti - Cozzaglio -

Del Don - Delcò Petralli - Galusero - Gysin - Lurati S. -

Quadranti - Savoia